



CITTÀ DI SANTENA

Città metropolitana di Torino

NOTA INTEGRATIVA

AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025

Sommario

Premessa.....	4
I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni	5
Le entrate	5
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA IMU)	5
TASSA SUI RIFIUTI (TARI).....	8
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	9
CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE UNICO MERCATALE.....	10
Proventi recupero evasione tributaria.....	11
FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE (FSC) E TRASFERIMENTI	12
Proventi da sanzioni codice della strada.....	16
Contributi agli investimenti.....	16
Entrate da permessi di costruire	16
Accensione di prestiti	17
Il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in entrata	17
Anticipazione da istituto tesoriere	18
Le spese	19
Redditi lavoro dipendente	19
Imposte e tasse a carico dell'ente	20
Acquisto di beni e servizi	20
Interessi passivi.....	22
Altre spese correnti	22
Fondo di garanzia debiti commerciali	25
Fondi di riserva	26
Fondo di riserva di cassa	26
Fondo oneri rinnovi contrattuali.....	26
Il fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa	27
Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e dei relativi utilizzi	29

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.....	30
Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.	33
Organismi partecipati.....	34
Altre informazioni riguardanti la previsione di bilancio, richieste dalla legge o necessarie per interpretare il bilancio	34

Premessa

Il bilancio di previsione rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare, le missioni e i programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il bilancio di previsione 2022-2024 è stato redatto nel rispetto dei principi generali ed applicati di cui al D.lgs. n. 118/2011.

Al bilancio di previsione deve essere allegata la nota integrativa, contenente almeno i seguenti elementi:

- a. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b. l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
- c. l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- d. nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- e. l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- f. gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- g. l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet, fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- h. l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- i. altre informazioni riguardanti le previsioni richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, la relazione è redatta con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa.

Con la "nota integrativa", quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio, integrando i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso, svolgendo le seguenti funzioni:

- a. descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- b. informativa: apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- c. esplicativa: indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

LE ENTRATE

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2023-2025 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, pre-pandemici ove disponibile, ovvero le basi informative (catastale, tributaria, ecc..) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito.

Con riferimento alle entrate tributarie, occorre sottolineare che nel corso dell'anno 2020 sono state introdotte importanti novità in materia di fiscalità locale, con impatto diretto sul bilancio e/o sull'operatività degli uffici e sugli adempimenti in capo ai contribuenti, come ad esempio l'abolizione della TASI, l'introduzione della nuova IMU e del canone unico patrimoniale.

È inoltre stata avviata dallo Stato, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR, attraverso la disciplina contenuta nel DL 58/2022, la piattaforma delle notifiche digitali, con l'obiettivo di rendere semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, con risparmio per la spesa pubblica e minori oneri per i cittadini.

Di seguito sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione della previsione delle principali entrate, apportando, ove necessario, delle variazioni ai fini del mantenimento della coerenza con il disposto normativo innovativo in essere.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA IMU)

La legge di bilancio 2020 ha disposto l'unificazione IMU-TASI, cioè l'assorbimento della TASI nell'IMU, a parità di pressione fiscale complessiva. Il comma 738 abolisce, a decorrere dal 2020, la IUC – ad eccezione della TARI che non subisce cambiamenti – ed istituisce la nuova IMU, disciplinata dai commi da 739 a 783 della legge di bilancio 2020, integralmente sostitutiva dell'IMU e della TASI.

Come già previsto per la vecchia IMU, il presupposto della nuova IMU è il possesso di immobili; non costituisce presupposto d'imposta il possesso dell'abitazione principale o assimilata (così come definita dal comma 741 lettere b e c) salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9; oggetto d'imposta sono i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli (come definiti al comma 741). Soggetto attivo dell'imposta è il Comune sul cui territorio la superficie degli immobili insiste interamente o prevalentemente. Il pagamento della nuova IMU è in due rate: il 16 giugno e il 16 dicembre, con termine per la presentazione della dichiarazione al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti per la determinazione dell'imposta.

La legge statale stabilisce, per ciascuna fattispecie, l'aliquota dell'IMU in una misura "standard" che può essere modificata dal comune, in aumento o in diminuzione, entro i margini di manovrabilità stabiliti dalla stessa legge. L'aliquota massima complessiva di IMU + TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, attualmente pari al 10,6 per mille (1,06%) (art. 1, c. 640 L 147/2013). A tal fine, il comune determina le aliquote dell'IMU con delibera del Consiglio comunale che a pena di inapplicabilità deve essere:

- a. approvata entro il termine per l'adozione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento, fissato al 31 dicembre dell'anno precedente dall'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) ma generalmente differito con disposizione di legge o decreto del Ministro dell'interno [art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006];
- b. pubblicata sul sito www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento [art. 1, commi 762 e 767, della legge n. 160 del 2019].

I comuni potranno diversificare le aliquote dell'IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie che saranno individuate da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e dovranno redigere la delibera di approvazione delle aliquote previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, di un prospetto che ne formerà parte integrante (art. 1, commi 756 e 757, legge n. 160 del 2019): la variabilità delle aliquote, rispetto al passato, viene quindi ridotta, comprimendo di fatto l'autonomia tributaria del Comune a favore di una maggiore semplificazione della norma nei confronti dei contribuenti; tuttavia alla data di compilazione della presente nota integrativa il prescritto *prospetto non è ancora stato disciplinato, risultando emanato solo il decreto MEF del 20 luglio 2021 recante "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane"*, finalizzato a consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi.

Il D.Lgs. 146/2021 (art. 5-decies) ha inoltre chiarito che il beneficio dell'abitazione principale spetta ad un solo immobile, scelta dal nucleo familiare, anche nel caso in cui i componenti risiedano in immobili diversi situati anche in comuni differenti. Tuttavia la Corte Costituzionale, con sentenza n. 209 del 12 settembre 2022,

depositata il 13 ottobre 2022, ha stabilito che il diritto all'esenzione IMU sull'abitazione principale prescinde dal nucleo familiare, per cui spetta sempre al possessore che vi risieda e vi dimori abitualmente: gli effetti di questa nuova interpretazione della Corte Costituzionale andranno attentamente valutati in relazione alle singole fattispecie. Infatti, la Corte precisa che la dichiarazione di illegittimità costituzionale non deve determinare in alcun modo la possibilità di fruire dell'agevolazione per le "seconde case".

Con decreto direttoriale del MEF del 29 luglio 2022 è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione IMU con le relative istruzioni: conseguentemente, per consentire ai contribuenti di utilizzare il modello in questione, l'adempimento dichiarativo per l'anno d'imposta 2021 è stato differito al 31/12/2022 dall'art. 35 comma 4 del DL 73/2022.

In materia di agevolazioni IMU, con particolare riferimento alla riduzione del 25% dell'imposta per le abitazioni a canone concordato, è intervenuta la precisazione dell'art. 7 del DL 73/2022, ai sensi del quale l'attestazione di conformità agli accordi territoriali può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione stipulati successivamente al suo rilascio, purché aventi il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata.

Il comune di Santena ha confermato le aliquote per l'anno 2023 che saranno approvate con deliberazione di C.C. di prossima adozione .

Attualmente il gettito iscritto in bilancio per il triennio con riferimento all'IMU ammonta a:

- a. anno 2023: € 1.930.000,00
- b. anno 2024: € 1.950.000,00
- c. anno 2025: € 1.950.000,00

Le aliquote IMU, elaborate sulla base delle fattispecie individuate dai commi da 748 a 755 dell'art. 1 della L. 160/2019, rimangono invariate rispetto a quelle approvate con Delibera del Consiglio comunale n. 67 del 22.12.2021 e sono finalizzate a garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e consentire la conservazione degli equilibri di bilancio.

In materia di previsione di gettito IMU per l'anno 2024 e 2025, si ipotizza un leggero aumento delle entrate in relazione all'analisi degli incassi storici che nel triennio precedente ne hanno registrato un costante, seppur leggero.

Tale dato può essere letto alla luce dell'intensificarsi dell'attività di recupero evaso che ha influito positivamente anche sulle riscossioni a competenza e sulla maggior attenzione dei cittadini ad evitare comportamenti evasivi.

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

A decorrere dall'anno 2020 vige il nuovo il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) adottato con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) n. 443/2019 basato sui criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento.

In particolare, l'art. 6 prevede il seguente nuovo percorso:

- a. il soggetto gestore predispone annualmente il Piano Economico Finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
- b. l'ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- c. l'ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere, proporre modifiche;
- d. fino all'approvazione da parte dell'ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b).

Calando questa normativa sulla realtà locale, è emersa la necessità di distinguere con maggior precisione il gestore della TARI (che è e sarà il Consorzio) dal gestore (cd. "gestore integrato") che redige il PEF (che invece è l'affidatario del servizio di raccolta rifiuti, ossia il soggetto aggiudicatario dell'appalto di raccolta, dalle cui fonti contabili deve essere costruito il PEF).

Il DL 118/2022, con l'art. 14 comma 1, ha modificato la modalità e le tempistiche di comunicazione relative alla fuoriuscita ed al rientro nel servizio pubblico per le utenze non domestiche che hanno optato per il ricorso al mercato, introducendo un vincolo biennale a partire dal 2024.

Infatti, a seguito del nuovo quadro normativo, potrebbe verificarsi anche il caso di riduzione della quantità di rifiuti gestiti e dei servizi svolti, in ragione della possibile fuoriuscita di utenze non domestiche. Tuttavia è più probabile che si registri un aumento di costi, stante la nuova classificazione dei rifiuti e l'abrogazione dell'assimilazione quantitativa, che dovrebbe comportare una maggiore quantità di rifiuti trattati. Ciò in quanto il divieto di assimilazione disposto dal D.lgs. 116/2020 comporta la necessità di assicurare alle utenze non domestiche l'erogazione del servizio pubblico di raccolta a prescindere dalla quantità di rifiuti urbani conferita. Tale previsione normativa, quindi, impone al servizio pubblico di raccogliere quantitativi anche elevati, con la conseguenza che i costi del servizio rischiano di essere superiori a quelli degli anni precedenti.

La novità più rilevante per i Comuni è forse la previsione del PEF pluriennale, ossia del piano economico finanziario redatto in relazione all'intero periodo regolatorio, previsto dal 2022 al 2025, benché sia previsto un aggiornamento biennale.

La citata delibera n.363/2021 di ARERA, tuttavia, consente, in via straordinaria la possibilità di revisione annuale del PEF, purché debitamente motivata.

L'articolo 3, comma 5-quinquies, del DL n. 228/2021, come integrato dall'art. 43 comma 11 del DL 50/2022, ha previsto la possibilità per i comuni, a decorrere dall'anno 2022, di approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, ovvero entro termine stabilito per il bilancio di previsione, qualora successivo al 30 aprile: in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

Alla luce di tale normativa, il Comune di Santena provvederà ad approvare le tariffe TARI entro il 30 aprile 2023, sulla base del PEF del servizio di gestione dei rifiuti.

In relazione alla tassa sui rifiuti, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti deliberazione n. 363/2021/R/ con la quale ha stabilito che il Piano finanziario TARI sia sviluppato per un orizzonte temporale quadriennale, coincidente con il periodo 2022-2025, prevedendo un aggiornamento biennale sulla base delle indicazioni metodologiche che verranno disciplinate con successivo provvedimento e, ridisegnando completamente la metodologia di formulazione ed approvazione del PEF, nonché il corrispondente iter di approvazione delle tariffe.

Con deliberazione 26 Ottobre 2021 n. 459 sono stati infatti determinati taluni "valori monetari e finanziari" necessari a definire le grandezze relative ai costi efficienti del servizio ma risultano ancora mancanti dati importanti. La Determina ARERA 04 novembre 2021 n. 2/2021 – DRIF ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025. L'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e trasmette all'Autorità, nel corso del 2022, la predisposizione del piano economico finanziario (recante la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie, per ogni anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$ e i corrispettivi riferiti, alla sola annualità 2022 del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione).

Pertanto bilancio di previsione 2023-2025 è stato redatto sulla base del PEF 2022/2025.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali redditi possono essere altalenanti, poiché influenzati dall'andamento dell'economia del paese; pertanto la previsione è di difficile determinazione in quanto legata ai redditi effettivi dei contribuenti.

La legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) ha modificato il TUIR con particolare riferimento agli scaglioni imponibili (che passano da 5 a 4) e le corrispondenti aliquote, nonché alle detrazioni.

Tali modifiche comportano la necessità per l'ente di rimodulare le aliquote in maniera conforme ai nuovi scaglioni, in ossequio al principio della progressività dell'imposta: per tale motivo la stima del nuovo gettito risulta ad oggi maggiormente incerta rispetto al passato.

Per supportare la stima si è fatto ricorso anche all'apposito simulatore presente sul sito del MEF, in corso di aggiornamento per tener conto delle novità normative in questione.

Le aliquote per l'anno 2023 saranno approvate con deliberazione di C.C. di prossima adozione.

Il gettito previsto, in considerazione di quanto sopra, è pari a:

- a. € 830.000,00 per il 2023
- b. € 830.000,00 per il 2024
- c. € 830.000,00 per il 2025

La previsione per il triennio 2023-2025 deve inoltre tener conto del sicuro abbattimento della base imponibile del 2021 su cui verrà versata l'addizionale nel 2022, a causa della pandemia da Covid-19: da qui la necessità di elaborare previsioni estremamente prudenti sul fronte di questa entrata.

Proprio in quest'ottica, pur aumentando leggermente le previsioni di entrata rispetto agli anni precedenti, nei quali si registravano maggiori introiti, lo stanziamento per il triennio 2023-2025 è stato aumentato rispetto a quello dell'anno precedente in fase di bilancio di previsione 2022.

CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE UNICO MERCATALE

La legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) prevede all'art. 1 commi 816 e seguenti che dal 2021 la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada siano sostituiti dal nuovo "*canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*" che sarà comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

La legge di bilancio 2021 (art. 1 comma 848) ha modificato il presupposto per l'applicazione del canone per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, modificandone altresì le tariffe. Nel corso del 2021 sulla questione è intervenuto dapprima l'art. 40, comma 5-ter del DL n. 77/2021 fissando in € 800,00 annui la misura del canone per le occupazioni permanenti dovuto per ogni impianto insistente sul territorio comunale da parte degli operatori che forniscono servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica, e

successivamente l'art. 5 comma 14-quinques del DL n. 146/2021, che ha fornito un'interpretazione autentica definendo con precisione i soggetti passivi.

La legge di bilancio 2022 (art. 1 commi 706-707) ha ulteriormente esonerato dal pagamento del CUP e del canone mercatale le imprese di somministrazione di alimenti e bevande titolari di concessioni o autorizzazioni all'uso del suolo pubblico fino 31 marzo 2022 (esonero già prorogato fino al 31/12/2021 ad opera dell'art. 30 comma 1 lettera a del DL 41/2021): è previsto un contributo compensativo da parte dello Stato; il procedimento autorizzatorio rimane semplificato fino al 31/12/2022.

Detto canone viene disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Il regolamento di istituzione del canone è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 10/03/2021 e modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 27/04/2022.

Le tariffe sono state approvate con deliberazione di G.C. n. 129 del 3/11/2023.

Il gettito previsto, iscritto in bilancio sulla base della banca dati delle esposizioni pubblicitarie e delle occupazioni di suolo pubblico, è il seguente:

a) **canone unico**

- anno 2023 euro 120.000,00
- anno 2024 euro 125.000,00
- anno 2025 euro 125.000,00

b) **canone unico mercatale**

- anno 2023 euro 15.000,00
- anno 2024 euro 15.000,00
- anno 2025 euro 15.000,00

Proventi recupero evasione tributaria

L'Amministrazione Comunale già nel corso del 2017 ha avviato un progetto di recupero dell'evasione dei tributi IMU - TASI e TARI anni 2015/2020.

L'attività di recupero relativa all'evasione tributaria costituisce per le Amministrazioni Comunali un'opportunità per attuare una politica impositiva più equa nei confronti della propria cittadinanza e allo stesso tempo permette di recuperare risorse da poter destinare alla realizzazione dei propri obiettivi.

Il servizio ha l'obiettivo di supportare il Comune nell'attività di recupero dell'evasione tributaria, attraverso una serie di attività, che prevedono innanzitutto la costituzione di una banca dati aggiornata di tutte le informazioni necessarie per evidenziare le situazioni potenzialmente oggetto di accertamento.

Le previsioni dell'IMU, della TARI e in via residuale della TASI da attività di accertamento, sono registrate sulla base di tale principio, con corrispondente accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

La Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha introdotto, dopo anni di attese in proposito, importanti novità in materia di riscossione coattiva, introducendo dal 01/01/2020 anche per i tributi locali l'accertamento esecutivo, che attribuisce all'avviso di accertamento la natura di titolo esecutivo. Ciò ha consentito ai Comuni di attivare immediatamente le procedure esecutive per il recupero coattivo del credito, senza dover formare prima il ruolo o l'ingiunzione fiscale. Tale modalità semplificata consentirà agli enti di migliorare la propria performance in termini di riscossione, snellendo la procedura. A favore dei contribuenti sono previste alcune tutele, come contro bilanciamento dei maggiori poteri riconosciuti agli enti, come la notifica di solleciti di pagamento prima dell'avvio effettivo delle misure, e la possibilità di pagare entro ulteriori 30 giorni, anche in modo rateizzato (la materia delle rateizzazioni trova specifica disciplina nella legge di bilancio 2020) nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dal regolamento dell'ente, risulti da atti formali.

L'applicazione della norma ha tuttavia subito un immediato blocco a causa della crisi sanitaria da Covid-19, che di fatto ne ha impedito l'avvio, incidendo negativamente sui risultati di bilancio (capacità di riscossione).

L'ufficio tributi svolge attività di accertamento e liquidazione relativamente alle annualità per le quali non è ancora intervenuta decadenza dal potere di accertamento, in collaborazione con ditte esterne specializzate nel settore individuate a seguito di gara di appalto.

FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE (FSC) E TRASFERIMENTI

Questo fondo è iscritto tra le entrate correnti; la previsione di questa entrata è sempre difficoltosa, a causa sia della complessità dei calcoli e dei molti fattori di livello macroeconomico che entrano nel calcolo, sia perché lo Stato rende noto tale valore tendenzialmente in periodi dell'anno avanzati. Da qui i soventi rinvii decisi a livello governativo del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione.

La disciplina dell'alimentazione e del riparto del fondo di solidarietà comunale è stata ridefinita dalla legge di bilancio 2017 (art. 1, commi 448-451 della L. 232/2016), sulla quale sono successivamente intervenuti il D.L. 50/2017 (art. 14), che ha integrato la normativa relativamente alla disciplina del FSC relativo agli anni 2018 e seguenti, la legge di bilancio 2018 (art. 1, commi 884-885 della L. 205/2017), la legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 921 della L. 145/2018), il Decreto Fiscale (art. 57, c. 1 del DL. 124/2019), la legge di bilancio 2020 (art. 1, commi da 848 a 851 della L. 160/2019) e per ultimo la legge di bilancio 2021 (art. 1, commi da 791 a 794 della L. 178/2020).

Nonostante un iniziale dubbio relativamente all'abrogazione di tale previsione, è confermato il recupero del taglio FSC operato, dal 2014 al 2018, dall'art. 47, comma 9, lettera a) del D.L. 66/2014, attraverso un incremento, a partire dal 2020, della dotazione annuale del FSC. Queste risorse statali di sostegno servono altresì a finanziare il significativo aumento della complessiva incisività del sistema in corrispondenza di una progressione meno aspra del percorso di perequazione di cui al punto successivo.

Il gettito previsto nel bilancio risente del blocco stabilito dalla normativa per il 2020 e dell'impossibilità di procedere con l'attività di iscrizione a ruolo. Pertanto i gettiti per il 2021 sono maggiori che nel biennio successivo.

Inoltre l'art. 57, comma 1 del D.L. 124/2019, attraverso la riscrittura della lett. c) del comma 449 della legge 232/2016, prevede che la percentuale delle risorse del Fondo da redistribuire tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, sia incrementata del 5 per cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030, al fine di consentire il passaggio graduale dal principio della spesa storica ad una distribuzione delle risorse basata su fabbisogni e capacità fiscali.

Anche per il 2022 l'art. 3 comma 5 del DL 228/2021 (Milleproroghe 2022) ha stabilito un correttivo, a favore dei comuni che presentano, successivamente all'attuazione della clausola di salvaguardia (+/- 4%), una variazione negativa della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di cui sopra (+5% annuo fabbisogni standard/capacità fiscali).

Si prevede tuttavia che per la determinazione di questa differenza la Commissione tecnica deve costruire una metodologia per neutralizzare la componente rifiuti, anche attraverso la previsione della sua esclusione dai fabbisogni e dalle capacità fiscali standard.

La Legge di bilancio 2021, all'art. 1 commi da 791 a 794, ha incrementato il fondo di solidarietà dal 2021 per il potenziamento dei servizi sociali, da destinare agli interventi sul sociale e sugli asili nido (questi dal 2022) Il decreto sostegni, all'art. 30 c. 6 ha definito nuove modalità di ripartizione della quota di fondo di solidarietà comunale di cui sopra, destinato ai comuni in misura crescente dal 2022 quale quota di risorse finalizzata a incrementare i posti disponibili negli asili nido, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione "Asili nido".

La legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) ha ulteriormente previsto, nell'ambito dell'FSC:

- a. art. 1 comma 172: potenziamento dei fondi destinati al finanziamento degli asili nido già previsti dall'articolo 1, comma 449 lett. d-sexies, della legge n. 232/2016): tali fondi sono destinati al raggiungimento della copertura del servizio entro il 2027 del 33% della popolazione 3-36 mesi; la norma (c. 173) elimina anche il servizio "Asili nido" dall'obbligo di copertura minima dei costi in caso di ente in deficit strutturale ai sensi dell'art. 243 TUEL;
- b. art. 1 comma 174: introduzione di nuovi fondi vincolati al finanziamento dei LEP (livelli essenziali di prestazione) per il trasporto scolastico degli studenti disabili: in caso di mancato utilizzo di tali fondi, il Ministero provvederà al recupero.

Restano invece inalterate le regole di distribuzione della restante quota percentuale del fondo, ripartita sulla base del criterio della compensazione della spesa storica: fino al 2029 sarà distribuita assicurando a ciascun Comune un importo pari all'ammontare algebrico della stessa componente del fondo dell'anno precedente,

eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri perequativi.

Qui in dettaglio gli importi del Fondo di Solidarietà Comunale 2022.

Per l'anno 2023, si riportano le spettanze dell'FSC 2022 elaborate del ministero dal Governo, non essendo ancora disponibili gli importi aggiornati:

A) PRELIEVO AGENZIA ENTRATE SU I.M.U. PER QUOTA ALIMENTAZIONE F.S.C. 2022		
A1	Quota 2022 per alimentare il F.S.C. 2022, come da DPCM 03.05.2022.	362.868,31
B) DETERMINAZIONE QUOTA F.S.C. 2022 alimentata da I.M.U. di spettanza dei comuni		
B1=B4 del 2021	F.S.C. 2021 calcolato su risorse storiche.	648.617,78
B2	Attribuzione compensativa da correzione puntuali decorrenza 2022.	-34,54
B3	Quota F.S.C. 2022 (B1 + B2).	648.583,24
B4	Quota FSC 2022 pari al 40% di B3, assegnata ai comuni delle 15 R.S.O. sulla base delle risorse storiche.	259.433,30
B5	Quota del 60% di B3 accantonata per costituire il fondo da ripartire, ai sensi dell'articolo 3, c. 2, del DPCM 03.05.2022.	389.149,95
B6	Quota FSC 2022 60% riassegnata in base alla differenza tra fabbisogni standard e capacità fiscale 2022.	290.735,82
B7	Totale assegnazione F.S.C. 2022 spettante da risorse storiche e perequazione (B4 + B6)	550.169,11
C) RIEPILOGO DELLE QUOTE COMPENSATIVE 2022 ATTRIBUITE A DECORRERE DAL F.S.C. 2016 per ristoro minori introiti I.M.U. e T.A.S.I.		
C1	RIMBORSO Abolizione T.A.S.I. abitazione principale.	496.625,06
C2	RIMBORSO Agevolazioni I.M.U. - T.A.S.I. (locazioni, canone concordato e comodati).	7.036,50
C3	RIMBORSO Agevolazione I.M.U. terreni.	32.554,79
C4	TASI assegnazione 80 mln "Gettito riscosso <TASI ab. Princ. 1 ‰" art.1, comma 449, lettera b, L.232/2016.	0,00
C5	Quota F.S.C. 2022 derivante da ristoro minori introiti I.M.U. e T.A.S.I. (C1 + C2 + C3 + C4).	536.216,35
C6	Rettifica per abolizione ristoro TASI Inquilini.	-45,77

C7	Quota F.S.C. 2022 derivante da ristoro minori introiti I.M.U., T.A.S.I. e abolizione ristoro TASI Inquilini (C5 + C6).	536.170,58
D1	Totale F.S.C. 2022 (B7+C7).	1.086.339,70
D2	Correttivo art.1, comma 450, L. 232/2016.	0,00
D3	Correttivo art.1, comma 449, lettera d-bis, L. 232/2016.	8.797,23
D4		
D5	Totale F.S.C. 2022 compreso correttivi e contributi piccoli comuni (D1 + D2 + D3 + D4).	1.095.136,93
D6	Incremento dotazione F.S.C. 2022 sviluppo servizi sociali comuni R.S.O. 254,923 mln art.1, c. 449, lettera d-quinquies, primo periodo, L.232/2016.	43.050,05
D7	Incremento dotazione F.S.C. 2022 di 300 mln art.1, comma 449, lettera d-quater, L. 232/2016.	42.351,57
D8	Totale F.S.C. 2022 compreso incrementi (D5 + D6 + D7).	1.180.538,55
D9	Accantonamento 5,923 mln per rettifiche 2022 da detrarre art. 7, c.1, DPCM 03.05.2022.	928,16
D10	Totale F.S.C. 2022 al netto dell'accantonamento (D8 - D9).	1.179.610,39
Altre componenti di calcolo della spettanza 2022		
E1		
E2	Incremento dotazione FSC 2022 di 120 mln posti disponibili negli asili nido art.1, comma 449 lettera d-sexies, L. 232/2016 (DM 19.07.2022).	46.038,75
E3	Incremento dotazione FSC 2022 di 30 mln trasporto studenti in disabilità art. 1, c. 449, lettera d-octies, L. 232/2016 (DM 30.05.2022).	0,00
E4	Riduzione per mobilità ex AGES (art. 7, c. 31-Sexies, DL. 78/2010).	20.047,75

Proventi da sanzioni codice della strada

Questa voce si riferisce sostanzialmente alle sanzioni per violazioni al codice della strada, quantificate in € 50.000,00 per le annualità 2023-2025, che sono state previste sulla base dell'andamento degli accertamenti e degli incassi degli ultimi esercizi, anche in considerazione delle modalità di contabilizzazione previste dai nuovi principi contabili. Una quota di tale risorsa è accantonata a fondo crediti di dubbia esigibilità a copertura del rischio di mancati incassi. Tali proventi, a norma del codice della strada, hanno destinazione vincolata per una quota almeno pari al 50% e destinata con specifica deliberazione e rendicontata in sede di consuntivo.

Si rimanda alla deliberazione di G.C. n.138 del 18.11.2022 per il dettaglio delle destinazioni.

Inoltre, si segnala come ai sensi dell'art.66-quinques del D.L. 77/2021, una parte dei proventi derivanti dalle violazioni al C.d.S., sia stata destinata al finanziamento delle spese per la segnaletica stradale a finanziamento del titolo 2° per € 5.000,00.

Contributi agli investimenti

In questa voce sono classificati i contributi in conto capitale erogati al Comune dallo Stato, dalla Regione per complessivi:

- a. € 770.234,00 per l'anno 2023;
- b. € 90.000,00 per l'anno 2024;
- c. € 0,00 per l'anno 2025;

Tali somme sono destinate agli investimenti corrispondenti; la corrispondente manifestazione di cassa è inoltre vincolata.

Si precisa che la legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha previsto alcuni trasferimenti in conto capitale che verranno attribuiti in corso d'anno mediante appositi decreti ministeriali, tra cui si segnala il contributo di cui al comma 407, destinato alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano. L'importo per il Comune di Santena ammonta ad € 30.000,00 (decreto 14/01/2022)

Nel triennio sono inoltre previsti contributi agli investimenti derivanti dal Piano di ripresa e resilienza. Misura 1.4.1. ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI- servizi e cittadinanza digitale – FINANZIATO DALL'Unione Europea pari a Euro 155.234,00 -

Entrate da permessi di costruire

In questa voce sono classificati gli ex-oneri di urbanizzazione il cui importo è stato così previsto:

- a) **oneri di urbanizzazione**
 - a. anno 2023 euro 195.000,00
 - b. anno 2024 euro 155.000,00
 - c. anno 2025 euro 155.000,00
- b) **costo di costruzione urbanizzazione**

- a. anno 2023 euro 48.000,00
- b. anno 2024 euro 30.000,00
- c. anno 2025 euro 30.000,00

Si fa presente che la legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), all'art. 1 comma 460, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2018 i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano, e a spese di progettazione per opere pubbliche (inciso introdotto da ultimo dall'art. 1-bis, comma 1 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 (in G.U. 16/10/2017, n.242).

Accensione di prestiti

Il bilancio finanziario 2023-2025 prevede l'accensione di prestiti per la realizzazione di investimenti, così come previsto dall'art. 202 del TUEL, come di seguito indicato:

Descrizione Opera	Importo
Lavori di rifacimento P.zza Martiri della Libertà	600.000,00 €
Realizzazione di sistema di produzione di corrente elettrica mediante adesione a comunità energetica	150.000,00 €
Manutenzione strade comunali	150.000,00 €
Totale	900.000,00 €

Il residuo debito dei mutui al 01.01.2023 risulta essere pari ad € 2.024.969,67.

Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge (art. 204 TUEL) sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso (10%) l'ente ha ad oggi un'incidenza percentuale degli interessi sulle entrate correnti pari al 0,77%.

Il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in entrata

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi

successivi a quello in corso che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;

b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

A seguito del riaccertamento dei residui 2022 si procederà ad apportare variazione al bilancio di previsione 2023-2025 inserendo in entrata il fondo pluriennale vincolato diviso per spese correnti, in conto capitale e per attività finanziarie.

Anticipazione da istituto tesoriere

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Ai sensi dell'art. 1 comma 555 della Legge di bilancio 2020, è stato disposto l'innalzamento fino al 31/12/2022 da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria

di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di agevolare il rispetto da parte degli enti locali stessi dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali (fino al 31/12/2019 il limite era di quattro dodicesimi). Salvo interventi normativi di proroga, a decorrere dal 01/01/2023 il limite torna ad essere di tre dodicesimi.

Le disponibilità di cassa del Bilancio comunale hanno sempre permesso di non dover beneficiare del ricorso alle anticipazioni di tesoreria. Anche l'attuale livello di liquidità consente di presumere che anche per il triennio 2023-2025 non sarà necessario ricorrere ad anticipazioni.

A titolo precauzionale è comunque stato previsto un apposito stanziamento, sia in entrata che al corrispondente titolo dell'uscita.

LE SPESE

Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per macroaggregato, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati delle stesse.

La Legge di bilancio 2021, all'art. 1 comma 850, ha reintrodotto il concorso dei Comuni alla finanza pubblica, a decorrere dal 2023 e fino al 2025, per la somma di 100 milioni di euro per i comuni, facendo leva sui risparmi connessi alla riorganizzazione dei servizi anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile (il riparto avverrà con apposito DPCM).

Si evidenzia inoltre che, a far data dal 01/01/2022, il limite per l'uso del contante passa da € 2.000,00 ad € 1.000,00 (art. 5-quater DL n. 146/2021).

Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base:

- a. dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc...); per le previsioni 2023-2025 non è stato considerato l'incremento legato al tasso di inflazione programmato. Relativamente alle spese di personale sono state prudentemente considerate le spese derivanti dai rinnovi contrattuali per i dirigenti e per il personale dipendente;
- b. delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- c. delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'Amministrazione effettuate in relazione agli obiettivi indicati nel DUP.

Redditi lavoro dipendente

La Giunta Comunale con deliberazione G.C. n. 144 del 24/11/2021 ha approvato per il triennio 2022-2024 il Piano integrato di attività e organizzazione delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 6 del D.L. 80/2021 (PIAO), che ha sostituito i documenti di programmazioni in materia di personale.

Per il triennio 2023-2025 il termine di approvazione del documento è il 31/01/2023: le previsioni iscritte nel bilancio 2023-2025 sono in ogni caso improntate al rispetto del principio della riduzione complessiva delle

spese di personale e tengono conto della sottoscrizione avvenuta in data 15.11.2022 del nuovo CCNL del personale dipendente per il triennio 2019-2021.

Con determina n. 521 del 09.11.2022 è stato costituito il fondo per le risorse decentrate di cui all'art. 67 del CCNL del 22/05/2018 (ultimo anno costituito: 2022), pari ad € 123.867,51.

In data 16.11.2022 è stato stipulato il contratto collettivo decentrato per il personale dipendente (ultimo anno contrattato: 2022).

Infine, si evidenzia che il D.Lgs. 230/2021 ha istituito l'assegno unico e universale, sostitutivo dell'assegno nucleo familiare, che a decorrere dal 01/03/2022 non graverà più sugli stanziamenti di bilancio, essendo erogato al dipendente che ne ha diritto direttamente dall'INPS, a seguito di apposita istanza.

Incidenza spese personale su spesa corrente	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
<u>Spese personale</u>			
Spese correnti	22,21%	21,73%	21,87%

Imposte e tasse a carico dell'ente

In questa voce sono classificate, come poste principali:

- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti; il Comune di Santena applica il metodo cosiddetto commerciale sui servizi a rilevanza commerciale (art. 10 comma 2 D.Lgs. 446/1997):
- IRAP iscritta per:
- Anno 2023: € 116.016,53;
- Anno 2024: € 118.810,21;
- Anno 20254: € 118.810,21.
- tassa di circolazione sui veicoli, calcolata sul parco mezzi in dotazione all'ente: tali spese rientrano nei limiti di spesa per le autovetture di cui al D.L. 78/2010 ed al D.L. 95/2012:

Acquisto di beni e servizi

Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessarie per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici).

Si evidenzia che nel bilancio 2023-2025 è stato considerato nelle previsioni anche l'aumento di spesa connesso all'incremento consistente del costo per le utenze elettriche e il gas.

Rientrano inoltre le spese per il funzionamento degli organi istituzionali, quali l'indennità di Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio, recentemente aumentata a seguito del riconoscimento delle nuove misure

stabilite per legge (aumento scaglionato nel triennio) al fine di parametrare tali indennità al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni e parzialmente finanziato da contribuzione statale: a tal fine è stata stanziata in bilancio la somma di € 42.34500 per il 2023 ed € 62.106,00 per il 2024 e annualità successive.

Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali comprese le spese di progettazione delle opere pubbliche imputate tra le spese correnti: a riguardo si segnala che nel corso del 2019 è stata chiarita la modalità di contabilizzazione delle stesse (tra le spese correnti o in conto capitale) a seconda che l'opera da realizzare sia o meno compresa nei documenti programmatici (DUP): in sostanza i presupposti in base ai quali è possibile contabilizzare le spese di progettazione tra le spese in conto capitale sono che la spesa di progettazione sia contestualizzata in una programmazione complessiva dell'opera e che la realizzazione della stessa sia supportata da fonti di finanziamento attendibili e determinate all'inizio del processo programmatico. In assenza di tali presupposti, la spesa di progettazione deve essere contabilizzata al titolo 1°.

L'art. 6-bis del DL 152/2021 consente di espletare le procedure di affidamento dell'attività di progettazione relativi ai bandi connessi al PNRR anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione del D.Lgs. 50/2016 (piano triennale opere pubbliche e piano biennale degli acquisti).

Con riferimento alle spese relative agli incarichi, si rileva il venir meno ad opera del D.L. 124/2019 dei vincoli in materia di consulenze: rimane tuttavia vigente la necessità che i contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, siano riferiti alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio, così come richiesto dall'art. 3 comma della Legge n. 244/2007.

Fanno parte del macroaggregato 03 le spese relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente (mensa e trasporto scolastico, manutenzione del patrimonio comunale, servizi per il settore sociale, organizzazione di manifestazioni turistiche e culturali, gestione del servizio idrico integrato, ecc.).

Sono anche comprese le spese per l'utilizzo di beni di terzi, tra cui i canoni per le locazioni immobili.

Si rilevano le spese per le elezioni europee nell'esercizio 2024 (eventuale) e le elezioni regionali nell'esercizio 2023. Per tali poste sono state previsti appositi stanziamenti al titolo 3° dell'entrata per il rimborso delle medesime; non possono essere infatti contabilizzate tra i servizi per conto di terzi, così come indicato dal punto 7.1 del principio contabile applicato 4/2, in quanto tali spese comportano autonomia decisionale e discrezionalità, anche se destinate ad essere interamente rimborsate.

Le previsioni del macroaggregato 03 sono state calcolate sulla base dei contratti in essere, su quelli nuovi che si prevede di dover stipulare e sul fabbisogno storico delle spese. È risultato necessario calibrare le previsioni in maniera sempre più precisa e contenuta, vista la perdurante riduzione delle risorse disponibili, a fronte del forte rincaro generalizzato dei prezzi.

Interessi passivi

La spesa per interessi passivi è prevista in € 58.225,15 per il 2023, in € 84.129,78 per il 2024 ed in € 91.722,24 per il 2025 e si riferisce alle quote interessi degli ammortamenti dei mutui passivi. L'evoluzione nel triennio dipende dai nuovi mutui accessi e/o dal termine dei piani di rimborso dei prestiti, giunti alla fine del periodo di ammortamento.

Altre spese correnti

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.

1. **Fondo di riserva:** il fondo di riserva è iscritto per:

- a. anno 2023: € 38.339,13;
- b. anno 2024: € 38.355,26;
- c. anno 2025: € 38.109,35.

in particolare, lo stanziamento rispetta i limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio. Ai sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

2. **Fondo riserva spese non prevedibili**

Tale quota minima è stabilita per un importo di

- a. Anno 2023: € 11.501,74;
- b. Anno 2024: € 11.506,58;
- c. Anno 2025: € 11.432,81.

3. **Fondo di riserva di cassa:** con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2quater TUEL): lo stanziamento iscritto in bilancio, rispettoso di tale limite, ammonta ad € 30.000,00.

4. **Fondo crediti di dubbia esigibilità:** per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione un'apposita posta contabile, denominata "*Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità*", il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

La determinazione dello stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità è stata effettuata seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

In particolare, sono state individuate le entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione: la scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli.

Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

1a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante,

1b) i crediti assistiti da fidejussione,

1c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.

Si segnala inoltre che l'articolo 30-bis del Dl 41/2021, che modifica l'art. 107-bis del D.L. n. 18/2020, prevede che, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021: da ciò discende che i dati relativi al 2019 intervengono tre volte nel calcolo del fondo. La norma in questione ha lo scopo di eliminare dalla serie storica presa in considerazione per il calcolo dell'accantonamento due annualità peculiari dal punto di vista delle riscossioni.

La Commissione Arconet ha inoltre chiarito (faq nn. 25 e 26 del 27 ottobre 2017) le modalità di calcolo per il FCDE in sede di previsione di bilancio, con particolare riferimento alla composizione di numeratore e denominatore, per gli enti che decidono di considerare tra gli incassi anche quelli realizzati nell'esercizio successivo in conto residui dell'esercizio precedente, esplicitando i calcoli corrispondenti. Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio, parametrando il calcolo sul quinquennio 2017-2021.

	Importo	%
1° anno	172.491,00 €	100
2° anno	172.191,47 €	100
3° anno	171.724,34 €	100

L'Ente non si è avvalso della facoltà del metodo di calcolo di cui all'art. 107 *bis* D.L. 18/2020, ma ha optato per la modalità di calcolo cosiddetto "n+1" che consente di parametrare gli incassi su accertato considerando anche l'incassato a residui nell'anno successivo.

5. **Fondo rischi contenzioso:** Sulla base del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, si è provveduto alla determinazione dell'accantonamento prudenziale del fondo rischi spese legali; alla data di redazione della presente nota integrativa infatti non è pendente alcun contenzioso promosso dal Comune e per il quale l'ente si sia costituito. Sono pendenti invece cause in materia di canone unico promosse

innanzi al Tribunale ordinario per le quali il comune è stato chiamato in causa con il Concessionario e non si è costituito; nelle suddette cause, infatti, l'ente non è soggetto legittimato processualmente essendo manlevato dai rischi processuali dal Concessionario dei tributi per espressa previsione contrattuale. Inoltre per questi contenziosi sono già state accantonate delle somme nelle precedenti annualità.

Quindi nel bilancio di previsione è stato stanziato il seguente importo:

2023	10.000,00 €
2024	10.000,00 €
2025	10.000,00 €

6. **Fondo perdite società partecipate:** I bilanci di previsione delle pubbliche amministrazioni locali devono prevedere un fondo vincolato per la copertura delle perdite degli organismi partecipati non immediatamente ripianate. La disposizione è stata introdotta dall'articolo 1, cc. 550 e seguenti della Legge 147/13 (Legge di stabilità 2014) ed è entrata a pieno regime dal 2018, dopo un regime transitorio di prima applicazione già nel triennio 2015 – 2017. Tale fondo permette di evitare, in sede di bilancio di previsione, che la mancata considerazione delle perdite eventualmente riportate dall'organismo possa incidere negativamente sui futuri equilibri di bilancio e favorisce la progressiva responsabilizzazione gestionale degli Enti soci, mediante una stringente correlazione tra le dinamiche economico-finanziarie degli organismi partecipati e quelle dei soci affidanti. L'obbligo di creare il fondo vincolato per le perdite degli organismi partecipati riguarda tutte le pubbliche amministrazioni locali incluse nell'elenco Istat di cui all'articolo 1, comma 3 della Legge 196/09, quindi anche i Comuni. Gli "organismi partecipati" che l'articolo 1, comma 550 considera ai fini della determinazione dell'accantonamento al fondo sono le aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate, e non solo a quelle iscritte nell'elenco ISTAT delle PA. L'accantonamento deve essere calcolato qualora gli Organismi partecipati presentino, nell'ultimo bilancio disponibile, un risultato di esercizio o un saldo finanziario negativo, non immediatamente ripianato dall'ente partecipante (articolo 1, comma 551). Sulla base dell'istruttoria compiuta dal competente ufficio, tale fondo è stato stimato in complessivi € 10.000,00.

7. Fondo Per Pagamenti Tardivi Tari

1. 2023: € 140.000,00;
2. 2024: € 160.000,00;
3. 2025: € 140.000,00

Tale fondo si è reso necessario vista l'alta percentuale di somme per TARI non pagate sia dai cittadini che dalle imprese.

Così come stabilito dalla normativa, si è istituita la possibilità di pagamento rateale attraverso piani di rientro scadenziati che cercano di rispettare e coniugare le esigenze dei contribuenti salvaguardando gli equilibri di bilancio.

Fondo di garanzia debiti commerciali

Il rispetto dei tempi di pagamento è inserito tra le riforme abilitanti del PNRR (riforma 1.11) ed è quindi considerato tra gli interventi funzionali a garantire l'attuazione del Piano nel suo complesso. Inoltre, la tempestività dei pagamenti è condizione necessaria perché la procedura d'infrazione intrapresa dalla Commissione europea contro l'Italia per la violazione della direttiva 2011/7/UE possa concludersi positivamente.

L'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha introdotto un'importante norma, valida quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini della tutela economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

In particolare viene introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di accantonare in bilancio un apposito fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti, con la finalità di limitare la capacità degli enti di porre in essere ulteriori spese qualora gli stessi non siano rispettosi dei termini di pagamento dei debiti commerciali di cui al D.lgs. 231/2011 (30 giorni dalla ricezione della fattura) ovvero in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente.

L'accantonamento obbligatorio varia dall'uno al cinque per cento dell'ammontare degli stanziamenti dell'esercizio in corso riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi, al netto delle spese vincolate, proporzionalmente alla gravità del ritardo rilevato sui pagamenti.

Il Fondo garanzia debiti commerciali (FGDC), su cui non è possibile disporre impegni e pagamenti, confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione a fine esercizio.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'ente dovrà essere adottare una delibera con la quale viene stanziato nella parte corrente del bilancio l'accantonamento in questione, nel caso in cui siano state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente: tale accantonamento dovrà essere stanziato anche in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria (art. 9 comma 2 DL 152/2021), ai fini della tempestiva attuazione del PNRR.

L'indicatore relativo al debito commerciale residuo, per gli esercizi 2022 e 2023, potrà essere elaborato sulla base dei dati contabili dell'Ente previo invio della comunicazione dello stock di debito residuo scaduto relativa ai due esercizi e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Con riferimento all'attuale livello dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti per l'anno 2021, calcolato tenendo conto anche delle fatture scadute non ancora pagate e sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell'ente e della stima del dato relativo al debito commerciale residuo scaduto sul totale delle fatture ricevute inferiore al 5%, si ritiene pertanto di non prevedere a bilancio di previsione 2023-2025 tale accantonamento, riservandosi di prevederlo in sede di variazione di bilancio nel corso del 2023 qualora ne ricorrano i presupposti.

Dall'analisi dei parametri, si rileva che per il Comune di Santena non sussista l'obbligo di accantonare il fondo a garanzia dei debiti commerciali, così come verificato anche con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 11/02/2022.

Considerato infatti, il netto miglioramento dei tempi medi di pagamento, così come riportati anche nella specifica sezione dell'Amministrazione trasparente, lo stanziamento di tale fondo è stato azzerato, poiché attualmente i tempi medi si attestano a -10,10 giorni registrato nel terzo trimestre 2022. Si proseguirà nella costante attività di monitoraggio e, nel caso, si procederà ad adeguare lo stanziamento.

Fondi di riserva

L'art. 166 c. 2 del D.lgs. 267/2000 prevede che il fondo di riserva può essere utilizzato, con deliberazione dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, per far fronte ad esigenze straordinarie di bilancio oppure per adeguare dotazioni dei capitoli di spesa corrente che dovessero rivelarsi insufficienti.

Il comma 2-bis impone di riservare una quota pari al 50% dello stanziamento minimo per far fronte ad eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporti danni certi all'amministrazione.

Il comma 2-ter dispone che per gli enti che si trovano in anticipazione di tesoreria ovvero utilizzino in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione la quota minima del fondo è elevata allo 0,45% delle spese correnti: l'ente non si trova in questa situazione e ha proceduto a dividere il fondo per le somme imprevedibili.

Fondo di riserva di cassa

Per il primo esercizio è stato inoltre stanziato un fondo di riserva di cassa dell'importo pari a € 30000,00, in attuazione di quanto previsto dall'art. 166, comma 2-quater del D.lgs. 267/2000, ai sensi del quale gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2% delle spese finali, da utilizzarsi mediante deliberazione della Giunta comunale.

La FAQ 12 di Arconet precisa che il suddetto limite ai fini della determinazione del fondo di riserva di cassa deve intendersi riferito agli stanziamenti di cassa.

Fondo oneri rinnovi contrattuali

Per quanto riguarda, invece, il fondo oneri rinnovi contrattuali, alla data di predisposizione della presente nota integrativa, il CCNL delle funzioni locali 2022/2024 non è stato ancora sottoscritto.

In attesa di apposito DPCM che darà maggiori indicazioni sull'effettivo valore da accantonare per il rinnovo dei contratti, in quanto per i settori non statali il finanziamento è a carico dei propri bilanci, si è ritenuto prudente stimare un valore di accantonamento pari 4% a decorrere dal 2022 del monte salari 2016 (al netto degli importi riguardanti l'elemento perequativo e l'indennità di vacanza contrattuale) rivalutato del 3,48%, comprensivo di oneri e IRAP, secondo le indicazioni degli esperti in merito, essendo a conoscenza che la L.

160/2019 ha stabilito miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico in €3.775 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

Se a fine esercizio, come disposto dall'art. 167, c. 3 del D.lgs. 267/2000, i contratti non saranno ancora stati sottoscritti, le economie di bilancio dovranno confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

Il fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- 2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nel PEG, è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

Importanti innovazioni hanno riguardato il fondo pluriennale vincolato nel corso del 2019, ad opera del DM 01/03/2019, con la riscrittura dell'intero paragrafo 5.4 dedicato al fondo pluriennale vincolato nell'allegato

4/2 relativo al principio applicato della contabilità finanziaria; il successivo DM 01/08/2019 ha poi precisato la corretta terminologia in relazione alla disciplina del codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016).

Le modifiche hanno riguardato la possibilità di mantenere le somme stanziare per il finanziamento del primo livello di progettazione delle opere pubbliche (studio di fattibilità tecnico economico) di importo superiore ad € 40.000,00, facendole confluire nell'FPV, ancorché non ancora impegnate, a condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento.

La modifica ha riguardato anche la disciplina della costituzione dell'FPV per i lavori pubblici e le corrispondenti condizioni legittimanti.

Le novità più rilevanti riguardano i seguenti aspetti:

- la necessità che l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici;
- la definizione di quali spese contenute nel quadro economico, se attivate prima dell'avvio della procedura di individuazione dell'appaltatore, possano consentire il mantenimento del quadro economico dell'opera nell'FPV.

E' stata inoltre riscritta la norma circa la possibilità di utilizzo dei ribassi d'asta per varianti dell'opera, legandola alla rideterminazione del quadro economico entro il secondo esercizio dalla stipula del contratto con l'appaltatore, confermando la norma già compresa nell'art. 6ter del D.L. n. 91/2017.

L'importo del fondo pluriennale vincolato in spesa sarà determinato a seguito del riaccertamento dei residui 2022.

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e dei relativi utilizzi

Sulla base degli utilizzi dell'avanzo di amministrazione disposti nel corso dell'esercizio 2022 e dell'andamento della gestione, il risultato di amministrazione presunto al 31.12.2022 ammonta a € 2.458.988,31 come risulta dall'apposito prospetto allegato al bilancio di previsione 2023-2025 redatto ai sensi del D.lgs. n. 118/2011.

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2022	3.530.946,39
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2022	1.453.927,03
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2022	9.872.468,00
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2022	12.399.386,82
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2022	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2022	1.033,71
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2022	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2022 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2023	2.458.988,31
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2022	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2022	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2022	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2022	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2022	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2022	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022	2.458.988,31

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022		
Parte accantonata		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021	290.000,00
	Accantonamento residui perenti al 31/12/2021. (solo per le regioni)	0,00
	Fondo anticipazioni liquidità	0,00
	Fondo perdite società partecipate	1.000,00
	Fondo contenzioso	10.000,00
	Altri accantonamenti	800.000,00
	B) Totale parte accantonata	1.101.000,00
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	23.781,52
	Vincoli derivanti da trasferimenti	25.851,18
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	496.786,92

Altri vincoli	0,00
C) Totale parte vincolata	546.419,62
Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinata agli investimenti	0,00
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	861.201,39
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili

La legge di bilancio 2019, ai commi 134 ess. stabilisce che a decorrere dal triennio 2021-2023, alle regioni sono assegnati contributi per investimenti per la progettazione e la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici del territorio, per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e bonifiche ambientali dei siti inquinati. I contributi sono assegnati per almeno il 70% ai Comuni dalle regioni entro il 30 ottobre dell'anno precedente al periodo di riferimento.

Ad ora l'Ente non ha avuto alcuna comunicazione da parte della regione.

La legge di bilancio 2020 ai commi da 29 a 61 prevede lo stanziamento di significative risorse a favore dei Comuni per investimenti e progettazione degli interventi in un arco temporale pluriennale e che interessano vari settori strategici. Nella fattispecie:

- a. i commi da 29 a 37 assegnano ai Comuni, per il periodo 2020-2024, un contributo di 500 mln. annui finalizzati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Il contributo è stato attribuito – senza previsione di alcuna formale richiesta dell'Ente – con decreto del Ministero dell'interno del 30 gennaio 2020, per un importo annuo di **€ 90.000,00 per gli anni dal 2021 al 2024.**

L'Amministrazione intende utilizzare questo contributo per proseguire con la sostituzione degli infissi degli edifici comunali;

- b. il comma 47 istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo per il cofinanziamento di investimenti comunali denominato "*Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane*", con una dotazione annua di 50 mln. di euro per il triennio 2022-2024;
- c. i commi da 51 a 58 stanziavano a favore degli enti locali, per ciascuno degli anni 2020-2034, significative risorse per sostenere spese di progettazione definitiva ed esecutiva di specifiche tipologie di investimento. Gli importi annui variano da 85 mln. di euro nel 2020, a 128 mln. nel 2021, a 170 mln. nel 2022, per poi stabilizzarsi in 200 mln. annui fino al 2031.

1. degli edifici pubblici e del patrimonio comunale;

2. messa in sicurezza di strade.

Di seguito si riporta l'estratto del piano triennale dei lavori pubblici per il triennio 2023-2025, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 46 del 28/07/2022 delle opere finanziate mediante contrazione di mutui:

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	683,000.00	683,000.00	1,366,000.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00
totale	683,000.00	683,000.00	1,366,000.00

Gli investimenti previsti nel bilancio 2023-2025 sono quelli risultanti nel dettagliato prospetto allegato ai prospetti finanziari.

Riepilogo Investimenti triennio 2022-2024

<i>Investimento</i>	<i>Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</i>
Automazione servizi comunali	Entrate proprie - OO.UU.	17.000,00	17.000,00	27.000,00
	Contributi PNRR	155.234,00	0,00	0,00
Manutenzione straordinaria impianti termini edifici comunali	Entrate proprie - OO.UU.	58.000,00	58.000,00	58.000,00
Costruzione loculi	Entrate proprie - Concessione Loculi	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Efficientamento energetico	Contributi Stato	90.000,00	90.000,00	0,00
	Entrate proprie - OO.UU.	10.000,00	10.000,00	0,00
Manutenzione straordinaria strade comunali	Mutui passivi	150.000,00	200.000,00	200.000,00
	Entrate proprie - OO.UU.	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Manutenzione straordinaria edifici comunali	Entrate proprie - OO.UU.	29.000,00	29.000,00	29.000,00
L.R 15/89 - edifici del culto	Entrate proprie - OO.UU.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica	Entrate proprie - OO.UU.	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Comunità energetica	Mutui passivi	150.000,00	0,00	0,00
Rifacimento Piazza Martiri della Libertà	Mutui passivi	600.000,00	0,00	0,00
Strade comunali	Contributi Stato	30.000,00	0,00	0,00
Plastic free	Entrate proprie - OO.UU.	3.000,00	0,00	0,00

Sostituzione lampade emergenza scuole	Contributi Regione Piemonte	495.000,00	0,00	0,00
	Entrate proprie - OO.UU.	55.000,00	0,00	0,00
Ponte sul torrente Banna	Mutui passivi	0,00	200.000,00	0,00
TOTALE		2.003.234,00	765.000,00	475.000,00

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

- a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

Di seguito si riepilogano le garanzie fidejussorie prestate:

Garanzie art. 207 D.lgs. TUEL

Atto di concessione	OGGETTO	Importo €	Inizio	Scadenza
445851/00 CASSA DD.PP.	Costruzione locale cucina e palestra casa riposo "Avv. G. Forchino"	190.000,00	01/01/2007	31/12/2026

Organismi partecipati

Con deliberazione di Giunta comunale n. 97 del 29/08/2022 è stata approvata la composizione del G.A.P. "Gruppo Amministrazione pubblica" del Comune di Santena per l'anno 2021, Approvazione Elenco Organismi che compongono il "Gruppo Amministrazione Pubblica" (G.A.P.) ed Elenco Organismi compresi nel perimetro/area di consolidamento.

Di seguito si riportano le percentuali di partecipazione detenute dallo scrivente Ente alla data del 30.12.2021:

	DENOMINAZIONE	PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE	SITO INTERNET
1	CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI	9,09%	http://www.ccs.to.it/
2	CONSORZIO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DEL CHIERESE	10,43%	http://www.servizisocialichieri.it/
3	C.S.I. PIEMONTE	0,11%	http://www.csipiemonte.it/
4	FONDAZIONE CAVOUR	4%	http://www.fondazionecavour.it/
5	AGENZIA PER LA MOBILITA METROPOLITANA	0,0397626%	http://www.mtm.torino.it/
6	SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	0,00019%	http://www.smatorino.it/
7	CASA DI RIPOSO AVV. G. FORCHINO	40%	http://www.casadiriposooforchino.it/

Altre informazioni riguardanti la previsione di bilancio, richieste dalla legge o necessarie per interpretare il bilancio

La materia del controllo del debito pubblico discendente dagli obblighi imposti originariamente dal trattato di *Maastricht* relativi al patto di stabilità e crescita tra gli stati membri dell'Unione Europea, dalle disposizioni contenute nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ed in ultimo dal Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica e monetaria, stipulato il 2 marzo 2012 (e ratificato dall'Italia con legge 23 luglio 2012, n. 114), ha subito nel tempo numerose evoluzioni, vincolando in maniera rilevante le attività degli enti.

Tra le ultime normative succedutesi, la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018 ha previsto ai commi 819-826 la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, utilizzando la versione vigente per ciascun anno di riferimento che tiene conto di eventuali aggiornamenti adottati dalla Commissione Arconet.

La commissione Arconet ha chiarito che, con riferimento al prospetto degli equilibri di cui all'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2) che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio. Ciò premesso, si segnala, in ogni caso, che a legislazione vigente non sono previste specifiche sanzioni in merito al mancato rispetto.

Il rispetto degli equilibri di finanza pubblica è pertanto desumibile, in sede di preventivo, dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, cui si rinvia, sottolineando che gli aggregati andranno costantemente monitorati in corso d'anno, con particolare riferimento all'incidenza delle nuove voci rilevanti introdotte con il Decreto MEF del 01/08/2019.

Per quanto concerne il rispetto degli equilibri di bilancio richiesti ai sensi della Legge n. 145/2018, si rinvia all'apposita sezione: la verifica finale verrà eseguita in sede di rendiconto.

Santena, 5 dicembre 2022

La Responsabile del Servizio finanziario
Rag. Catia CAMPACI
firmato digitalmente

